

Edizione di giovedì 6 marzo 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Transfer price: rileva il mercato del venditore](#)

di **Ennio Vial**

PENALE TRIBUTARIO

[Principio di specialità in campo penal-tributario](#)

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

IVA

[Spese accessorie alle importazioni a tassazione variabile](#)

di **Marco Peirola**

BILANCIO

[La rivalutazione dei cespiti impone attenzione alle conseguenze sugli ammortamenti](#)

di **Fabio Landuzzi**

ADEMPIMENTI

[Entro il 17 marzo anche la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali](#)

di **Luca Mambrin**

BUSINESS ENGLISH

[Accountant, Tax Advisor, CPA? Come si dice commercialista in inglese?](#)

di **Stefano Maffei**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price: rileva il mercato del venditore

di **Ennio Vial**

La [Sentenza n. 24005 del 23 ottobre 2013](#) (udienza 11 dicembre 2012) della **Corte di Cassazione** ha affrontato un interessante caso di **transfer price** che vedeva contrapposti da un lato l'**Agenzia delle Entrate** (Ufficio di Livorno), dall'altro la Solvay s.a. (società anonyme) con **sede principale** in **Belgio** (Bruxelles) e sede secondaria in Italia.

L'avviso di accertamento emesso accertava una **maggiore IRPEG** ed una **maggiore ILOR** per l'anno di imposta **1997**.

Sulla sentenza sono usciti **diversi interventi** che hanno, nella maggior parte dei casi, riproposto il contenuto della sentenza senza offrire alcun rilievo critico di pregio.

Innanzitutto, ponendosi come lettore esterno che ha letto la sentenza senza un coinvolgimento nel caso concreto, va rilevato come **taluni passaggi non** siano particolarmente **chiari**.

In particolare, **non** si **capisce** come sia configurato il **gruppo** in quanto, di primo acchito, si potrebbe ritenere che la società belga controlli la sua consociata italiana e che oggetto di accertamento siano i **maggiori ricavi** realizzati dalla società italiana nei confronti della belga; vi sono però alcune frasi che sembrano far intendere che i maggiori redditi siano stati accertati in capo alla **casa madre estera**.

Che si tratti allora di una presenza italiana attraverso una **stabile organizzazione** e non di una società di diritto locale?

Ipotizziamo che, come probabilmente sarà, la struttura italiana sia la classica **società di diritto locale**.

Nel caso di specie la struttura italiana praticava a **soggetti estranei** al gruppo, collocati in Italia, **prezzi superiori** di oltre il **44%** rispetto a quelli risultanti dalle transazioni infragruppo. L'**Amministrazione finanziaria** provvedeva, pertanto, a **recuperare** a tassazione il **maggiore** importo dei **ricavi** sottratti alla tassazione italiana e trasferiti all'estero mediante l'applicazione di **prezzi infragruppo** notevolmente inferiori al valore normale.

Ritengo, quindi, che il **soggetto accertato** che ha conseguito maggiori ricavi sia la **società**

italiana.

Il metodo utilizzato per determinare i prezzi infragruppo è quello del “**confronto del prezzo**”.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che debbano essere valutati i **prezzi** che il **venditore** pratica a soggetti terzi, e **non** invece i **prezzi** a cui **l'acquirente** acquisisce i prodotti in Belgio.

Tale asserzione poggia su un'interpretazione [dell'art. 9 del tuir](#) relativa al **valore normale**.

In sostanza – secondo i giudici – deve ritenersi che il **criterio prioritario** per stabilire il “valore normale” dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese appartenenti ad un **gruppo multinazionale**, non possa essere che quello – enunciato nella seconda parte dell'art. 9 comma 3 del Tuir – secondo cui deve farsi riferimento “in quanto possibile, **ai listini** o alle **tariffe** del **soggetto** che ha **fornito i beni** o i **servizi** e, in mancanza, alle e **mercuriali** ai **listini** delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso”.

L'art. 9 deve essere letto nel senso che, nonostante la norma faccia inizialmente riferimento al prezzo di acquisto, prima di tutto bisogna fare **riferimento** alle **tariffe applicate** dal **venditore**.

Ne discende che la definizione del “valore normale” contenuta nella prima parte dell'art. 9 ossia il riferimento al **prezzo di acquisto**, sebbene non possa essere intesa come una mera declaratoria di principio, avendo anch'essa un innegabile valore precettivo svolge, tuttavia, un **ruolo sussidiario e suppletivo** e deve essere utilizzata nel solo caso in cui il riferimento ai **listini**, alle **tariffe** ed ai **mercuriali** in uso nel mercato del venditore, si rivelino di nessuna utilità pratica per la loro inesistenza o inattendibilità.

Le indicazioni della Cassazione vanno attentamente valutate.

Innanzitutto, dalla sentenza emerge come fosse **assente** in capo alla **casa madre bega** la possibilità di confrontare i **prezzi di acquisto** dalla consociata italiana con altri acquisti effettuati **fuori dal gruppo**.

Inoltre, astraendoci dal caso concreto, preme evidenziare come **non** sia possibile giungere a delle **generalizzazioni**; potrebbe accadere, infatti, che i **prezzi infragruppo** siano più **bassi** in relazione ad **aspetti particolari** della **transazione** come i servizi accessori, i servizi di trasporto, i volumi di acquisto ma anche in relazione alla **strategia commerciale** di gruppo circa l'aggressione commerciale di un certo paese.

Si tratta di considerazioni che assumono particolare importanza soprattutto in relazione a beni destinati al **consumo finale** e che risentono di fenomeni come la cultura del paese o la moda per cui, magari, sono più confacenti alla **vendita di vestiario** rispetto alla cessione di bicarbonato.

PENALE TRIBUTARIO

Principio di specialità in campo penal-tributario

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

L'art. 19, c. 1, del D. Lgs 74/2000, mutuandolo dall'art. 15 del Codice penale, ha introdotto il **principio di specialità** il quale stabilisce che qualora un determinato fatto sia idoneo ad integrare la violazione di due distinte disposizioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa e di una sanzione penale, troverà applicazione quella delle due (sanzioni) che presenta degli elementi specifici (*quid pluris*) rispetto all'altra.

Con tale disposizione il legislatore ha **escluso l'ipotesi della cumulabilità della sanzione penale e della sanzione amministrativa prevista per la stessa violazione**, il che vale ad escludere che un soggetto possa rispondere più volte per un medesimo fatto, ed altresì realizza la finalità del legislatore delegato di **riconoscere al diritto penale tributario la sua naturale funzione sussidiaria di repressione delle sole fattispecie dotate di rilevante offensività**.

Ne discende che non vi è un generale principio che statuisca l'applicazione della sanzione penale, quale norma speciale, in luogo di quella tributaria o viceversa, dovendosi di volta in volta **procedere all'esame del caso concreto al fine di verificare quale delle due norme presenta gli elementi specializzanti** rispetto all'altra.

L'accertamento del rilievo penale della violazione non preclude all'Amministrazione Finanziaria di quantificare la sanzione amministrativa. Tuttavia, **l'eseguibilità della stessa è sospesa fino a quando non venga pronunciata la sentenza in sede penale**, ad evitare il realizzarsi di ipotesi di decadenza o di prescrizione in danno degli interessi erariali (art. 21, D. Lgs 74/2000).

In ipotesi di condanna, le sanzioni amministrative non troveranno applicazione, mentre l'assoluzione, ovvero l'archiviazione della *notitia criminis*, avrà l'effetto di far cessare la sospensione con decorrenza dal momento in cui tali provvedimenti verranno portati a conoscenza dell'ufficio finanziario a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi.

Detta disposizione **non opera nei casi in cui l'illecito amministrativo-tributario venga posto in essere da una persona fisica a vantaggio di una persona giuridica**, cioè del soggetto solidamente responsabile di cui all'art. 11, c. 1, D. Lgs 472/92. La deroga, espressamente sancita dal secondo comma dell'art. 19/74, è tesa ad impedire la sottrazione al pagamento delle sanzioni pecuniarie da parte delle società dotate di personalità giuridica.

Sul punto, peraltro, l'art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con mod. L. 326/2003) ha statuito la **responsabilità propria ed esclusiva della persona giuridica**, per effetto della quale l'illecito posto in essere dalla persona fisica a vantaggio della persona giuridica determinerà la comminatoria della sanzione amministrativa unicamente in capo alla persona giuridica, mentre non sarà più applicabile all'autore della violazione (persona fisica) il quale, ricorrendone i presupposti, sarà soggetto unicamente all'azione penale.

La disposizione da ultimo richiamata non opera nei **casi in cui l'autore della violazione abbia comunque agito nell'interesse di terzi che siano però sforniti di personalità giuridica**.

Ricorrendo tale fattispecie, la sospensione della sanzione amministrativa ex art. 19/74 opererà esclusivamente nei confronti dell'autore materiale della violazione penalmente rilevante, mentre sarà inefficace nei confronti dei soggetti giuridici (privi di personalità giuridica) che si sono avvantaggiati della condotta illecita, in relazione ai quali troverà applicazione la previsione dell'art. 21/74.

IVA

Spese accessorie alle importazioni a tassazione variabile

di **Marco Peirola**

Per le importazioni, l'**art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972** dispone che la **base imponibile** dell'IVA dovuta in dogana è pari al **valore dei beni importati**, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare:

- dei **diritti doganali**, ad eccezione dell'IVA;
- delle **spese di inoltro** fino al luogo di destinazione all'interno dell'Unione europea, quale risulta dal documento di trasporto che scorta i beni introdotti in Italia.

Sul punto, la **C.M. n. 12/370205 del 9 aprile 1981** ha precisato che:

- concorrono a formare il valore dei beni in dogana, sul cui ammontare globale deve essere pagata l'IVA con l'aliquota propria della merce, non solo le **spese di trasporto**, ma anche quelle di **assicurazione, commissione, imballaggio** fino al **primo luogo di destinazione** all'interno del territorio doganale che risulta dal documento di trasporto che accompagna i beni;
- si deve tenere conto anche di **eventuali ulteriori prestazioni accessorie**, anch'esse fino al primo luogo di destinazione risultante dal documento di trasporto, purché **previste contrattualmente**.

Tali spese, in particolare, concorrono a formare l'imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA all'importazione anche se **"eseguite in parte in uno Stato membro diverso** da quello di introduzione nella Comunità, sempre che ovviamente, come sopra detto, il luogo di destinazione risulti dal documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono stati introdotti nella Comunità stessa" (**C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, § 2.2**).

Le richiamate indicazioni di prassi sono **perfettamente allineate** all'art. 86 della Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale vanno comprese nella base imponibile "le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvivono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta".

L'**art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972** prevede poi la non **imponibilità IVA** per i

trasporti di beni in importazione sotto la condizione che i relativi corrispettivi siano assoggettati ad imposta in dogana.

In pratica, il trattamento IVA della prestazione di trasporto varia a seconda che i beni siano dichiarati in dogana “**franco confine**” o “**franco destino**”. Nella prima ipotesi, il trasporto è soggetto ad imposta; nella seconda, invece, trova applicazione il regime di non imponibilità, che risulta infatti finalizzato ad evitare la **doppia imposizione** del servizio in esame, siccome già tassato in dogana all'atto dell'importazione (**R.M. 28 maggio 1987, n. 417101**).

Sul tema, l'Amministrazione finanziaria è ulteriormente intervenuta precisando che (**C.M. n. 26/411138 del 3 agosto 1979**):

- ai trasporti di beni dichiarati “franco destino” vanno assimilati quelli di merci per le quali le operazioni doganali vengono effettuate presso una **dogana diversa da quella di introduzione**. Anche in questo caso, infatti, “l'ufficio doganale assoggetta ad imposta l'ammontare delle spese di trasporto sino al luogo di sdoganamento delle merci stesse”;
- nell'ipotesi di un **unico trasporto internazionale** di beni che non siano dichiarati in dogana “franco destino”, la quota-parte di corrispettivo relativa alla tratta nazionale può essere determinata come differenza tra l'ammontare complessivo del trasporto internazionale e quello assunto in sede di dichiarazione doganale, a norma dell'art. 69 del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo la **Commissione europea**, l'Italia **non rispetterebbe la normativa IVA comunitaria** e, per questa ragione, ha richiesto al nostro Governo, mediante un parere motivato, di riesaminare la disciplina delle spese accessorie riguardanti i beni oggetto di importazione (memo 20 novembre 2013, n. 13/1005).

Tali spese, in particolare quelle di trasporto, beneficiano – come detto – della non imponibilità solo se già tassate in dogana, con un approccio che – per l'organo comunitario – “viola le norme dell'UE e rischia di generare oneri amministrativi sproporzionati a carico dei trasportatori e dei commercianti”.

BILANCIO

La rivalutazione dei cespiti impone attenzione alle conseguenze sugli ammortamenti

di **Fabio Landuzzi**

La **rivalutazione dei beni d'impresa** prevista dalla Legge di Stabilità 2014 rappresenta come noto un'opportunità di patrimonializzazione contabile per le imprese e proprio per questa ragione può interessare maggiormente proprio quelle società che sono desiderose di **migliorare i propri indicatori patrimoniali**. In modo particolare quando l'oggetto della rivalutazione sono immobili, ed il beneficio fiscale sotteso alla rivalutazione è quindi assai limitato, un **obiettivo** delle imprese che ricorrono alla rivalutazione può essere comunque quello di calcolare negli esercizi successivi delle **quote di ammortamento** per quanto possibile **contenute**, o comunque pressoché allineate ai valori imputati ai bilanci precedenti. Ciò nell'intero di scongiurare che l'incremento delle quote di ammortamento indotto dalla rivalutazione possa poi in breve determinare un **peggioramento significativo dei risultati economici** senza peraltro avere alcun immediato beneficio fiscale stante la sospensione della deducibilità delle maggiori quote di ammortamento stanziato in bilancio per via della rivalutazione. Si pongono allora **due obiettivi** fra loro del tutto sganciati, ovvero:

- **Rivalutare l'immobile**, in modo da esprimerne nel bilancio il suo maggiore valore e ottenere l'effetto di **patrimonializzare l'impresa**; e
- **Non gravare i futuri conti economici di ammortamenti eccessivamente onerosi** e che non sarebbero sostenibili.

Dinanzi a questa situazione, l'impresa deve agire su **due strumenti tecnici**:

- La scelta della **tecnica contabile** utilizzata per la rilevazione della rivalutazione; e
- La **ri-definizione della vita utile residua del cespite** rivalutato.

Non va infatti taciuto che, se la rivalutazione viene iscritta ad incremento del costo storico del bene, il corretto approccio contabile si sostanzierebbe nel determinare la **nuova quota annua di ammortamento** dividendo il **valore netto contabile del bene** post rivalutazione **per la sua residua vita utile**, la quale infatti non cambia per effetto della semplice rivalutazione.

Con riferimento proprio a questo secondo aspetto (la **revisione della vita utile residua del bene**), la **perizia estimativa** utilizzata per la determinazione del valore di riferimento del bene in funzione della rivalutazione, può diventare quindi lo **strumento più idoneo** a fornire una

valutazione prospettica della residua capacità del cespite di conservare utilità economica per l'impresa. Tale situazione può essere raggiunta in ottemperanza alle prescrizioni del **Principio contabile OIC 16**, proprio quando la **perizia tecnica** utilizzata al servizio della rivalutazione contiene un'affermazione del tenore esemplificativo seguente: *"In relazione alla particolarità costruttiva del complesso, considerando il grado di vetustà e il livello della modalità di fruizione del bene, si può stimare che la vita residua dal 1 gennaio 2014 si attesti in un intervallo di ____ anni"*.

Pertanto, applicare la rivalutazione impone come detto **molta attenzione alla gestione degli ammortamenti futuri** con la conseguenza che al fine di evitare spiacevoli e significativi aumenti delle quote annue di ammortamento dei cespiti rivalutati si rende consigliabile valutare **in anticipo**:

1. L'utilizzo di una **tecnica contabile di iscrizione della rivalutazione** in bilancio alternativa, che prioritariamente azzeri il fondo ammortamento stanziato in bilancio negli anni precedenti; e
2. La **revisione della stima della vita utile residua del cespite**, ricorrendo preferibilmente ad una **valutazione tecnica peritale**.

ADEMPIMENTI

Entro il 17 marzo anche la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

di Luca Mambrin

Archiviato l'invio della comunicazione annuale dati Iva o della dichiarazione Iva ci troviamo subito a far fronte alle prossime scadenze fiscali. Entro il prossimo **17 marzo** infatti, oltre alle ordinarie scadenze Iva i contribuenti devono far fronte anche al **versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali**.

Come precisato nella **C.M. 108/E/1996** soggetti tenuti al versamento sono **tutte le società di capitali**, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad **esclusione** di:

- **società cooperative;**
- **società di mutua assicurazione,**

le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

Per quanto riguarda invece **le società in liquidazione e sottoposte a procedure concorsuali** la stessa C.M. 108/E/1996 ha precisato che **tali soggetti sono comunque tenuti** al versamento sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri numerati (come ad esempio il libro giornale e il libro degli inventari) e vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile; sul punto tuttavia si segnalano alcuni orientamenti giurisprudenziali secondo i quali **non sarebbero soggetti all'obbligo di pagamento dalla tassa le società di capitali dichiarate fallite**.

Come invece precisato nella **R.M. 411461/1990**, sono **esonerati** dal pagamento della tassa i **consorzi che non assumo la forma di società consortili**.

In **caso di trasferimento della sede sociale** e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la **società che ha già provveduto** al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L'ammontare **della tassa dovuta** dipende **dal valore del capitale sociale o del fondo di**

dotazione al 1 gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento **ed ammonta a:**

- **€ 309,87** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è inferiore o uguale ad € 516.456,90;**
- **€ 516,46** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è superiore ad € 516.456,90.**

Come detto per la determinazione dell'importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante al 1 gennaio dell'anno; **pertanto non assumono rilevanza** eventuali **variazioni del capitale** successive alla data del 1 gennaio 2104, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2015.

Le **modalità di versamento** sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato **per il primo anno di attività o per gli anni successivi:**

- il versamento **per l'anno di inizio attività** deve essere effettuato utilizzando il **bollettino di c/c postale n. 6007** intestato a:

AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONI LIBRI SOCIALI,

prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;

- il versamento **per gli anni successivi** va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno (per il 2014 entro il 17 marzo dato che il 16 marzo cade di domenica), utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con il **codice tributo "7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito.

L'importo versato è **deducibile ai fini delle imposte (IRES ed IRAP)** e può essere **compensato** nel caso in cui il contribuente abbia **dei crediti compensabili con modello F24.**

Come precisato poi nella **R.M. 170/E/2000** i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell'avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.

Nel caso di **omesso versamento**, come si evince dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, la sanzione amministrativa irrogabile varia **dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 103, come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. 641/1972.

E' possibile ricorrere **all'istituto del ravvedimento operoso**, beneficiando di una riduzione della

sanzione ad 1/10 del minimo (10%) nel caso in cui si provveda al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza o ad 1/8 del minimo (12,5%) nel caso in cui si paghi entro un anno dalla scadenza.

Per **il versamento dell'imposta e degli interessi** va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per **il versamento della sanzione** è necessario utilizzare **il modello F23** indicando il codice tributo "678T", il codice ufficio "RCC" e la causale di versamento "SZ".

Infine si segnala, in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia, che secondo una parte della dottrina la **corretta sanzione** da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs 471/1997, pari quindi al **30% dell'importo dovuto**. Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.

BUSINESS ENGLISH

Accountant, Tax Advisor, CPA? Come si dice commercialista in inglese?

di **Stefano Maffei**

*Inizia da oggi la collaborazione tra **Euroconference** e **EFLIT**, realtà di grande importanza nell'insegnamento dell'inglese "tecnico" a commercialisti e avvocati.*

Uno dei problemi più comuni del commercialista italiano è quello di definire in lingua inglese il proprio titolo e la propria professione al fine di rendersi immediatamente riconoscibile alla platea di colleghi e clienti stranieri. Carta intestata, siti internet, informazioni commercialisti sempre più spesso richiedono la doppia lingua e questo può creare qualche fraintendimento.

Per definire il professionista che si occupa di pratiche fiscali e finanziarie, di rapporti economici e commerciali e di diritto tributario, suggerisco senz'altro il termine *accountant*, con alcune precisazioni.

Nei Paesi dell'ex *Commonwealth*, è comune l'espressione *Chartered accountant*, che risale addirittura al 1854, quando furono fondati gli ordini di Edimburgo, Glasgow e Aberdeen. In quel contesto la parola *chartered* richiama la carta (la *royal charter*) che istituisce la corporazione e ne indica doveri e privilegi. Oggi, oltre ovviamente all'Inghilterra, gli *Institutes of Chartered Accountants* si trovano in molte aree del mondo, dall'India alla Jamaica, dal Pakistan all'Australia, dal Nepal all'Irlanda. Le mansioni effettivamente svolte e le regole legali della professione possono variare da paese a paese, ma le regole di base sono le stesse. Nulla vieta dunque al commercialista italiano di definirsi *Chartered accountant*, laddove l'obiettivo sia quello di sottolineare l'appartenenza ad un ordine professionale disciplinato dalla legge.

Da non confondere con *chartered accountant* è l'acronimo CPA, tipicamente statunitense, che si riferisce ai *certified public accountants*, il più prestigioso ordine di professionisti economico finanziari d'oltreoceano. Il titolo si acquisisce passando un esame denominato *Uniform Certified*

Public Accountant Examination e si mantiene con la regolare raccolta di crediti di formazione continua (*continuing professional education*), da anni ormai obbligatoria anche per i professionisti italiani. Le statistiche – complicate dalle peculiarità dei singoli Stati in cui operano indipendenti *State board of accountancy* – indicano l'esistenza di circa 650.000 CPA operanti oggi negli Stati Uniti. È interessante come nel 2012 oltre 8.000 candidati stranieri (da oltre 100 Paesi) abbiano sostenuto l'esame per diventare CPA, rappresentando quasi il 9% della platea complessiva dei candidati.

Una possibile alternativa ad *accountant* è *tax advisor* o *tax consultants*, espressione però inidonea a definire l'appartenenza ad un ordine professionale ma piuttosto utile per sottolineare determinate competenze, in particolare in materia di diritto e contenzioso tributario.

Da evitare è ovviamente *tax preparer*, espressione molto usata negli Stati Uniti per definire chiunque richieda un compenso per compilare la denuncia dei redditi. Patronati e CAF, per esempio, senz'altro appartengono alla categoria dei *tax preparers*.

Per i commercialisti attivi su *LinkedIn*, il *social network* professionale che ha ormai sostituito il classico *curriculum vitae*, segnalo la possibilità di inserire -sotto al proprio nome e cognome- una breve dicitura professionale che apparirà nei motori di ricerca e potrebbe essere "*Accountant, Expert in Tax Law & Tax Litigation*", oppure "*Accountant, Expert in Business Evaluation*".

Per spunti e terminologia sull'inglese commerciale visitate il sito www.eflit.it